

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Via Nicolodi, 2
P.O. Servizi Educativi Privati

OGGETTO: Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 titolari di strutture educative accreditate avente ad oggetto l'acquisizione di posti nido d'infanzia/spazio gioco per l'anno educativo 2020/2021. Lotto 7 CIG: 8372894AB3.

Gestore: L'Abbaino Società Cooperativa Sociale per i nidi d'infanzia Capitan Uncino e Stella Marina (Lotto 7 Q5A).

Contratto Attuativo n° 1/2020.

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 21 (ventuno) del mese di ottobre in Firenze.

1) Dott. Riccardo Nocentini, nato a Figline Valdarno il 27/08/1975, domiciliato per la carica in Firenze, Via Nicolodi 2, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;;

2) Dott. Enrico De Marco, nato a Cerenzia (KR) il 06/06/1958, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell'impresa L'Abbaino Società Cooperativa Sociale, con sede in Firenze, Largo Liverani 17/18, Codice Fiscale 03860140486.

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. 1022 del 12/02/2019, questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura aperta con modalità telematica, mediante il sistema regionale START, avente ad oggetto un accordo quadro suddiviso in n. 8 lotti con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed ss. mm.ii., avente ad oggetto l'individuazione di soggetti titolari/gestori di servizi educativi privati accreditati presenti sul territorio del Comune di Firenze presso cui acquisire posti di nido d'infanzia/spazio gioco, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici.
- che con la determinazione suddetta venivano altresì approvati i relativi atti di gara;
- che sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi gara: 7781605F93; 7781622D9B; 77816271BF; 778163692; 7781641D49; 77816504B9; 77816569AB; 7781664048.
- con determinazione n. 2884 dell' 08/04/2019 si è provveduto all'approvazione dei verbali e l'appalto in oggetto veniva aggiudicato, fatto salvo l'esito positivo dei controlli, a L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
- con Rep. n. 65145 è stato stipulato il contratto di appalto per l'acquisizione posti nido d'infanzia presso strutture educative private accreditate – Lotto 7 Q5A nidi d'infanzia Capitan Uncino e Stella Marina, per l'anno educativo 2019/2020;
- per l'acquisto dei posti relativi agli anni educativi 2020/2021-2021/2022-2022/2023, è stato previsto negli atti di gara che si sarebbe fatto riferimento all'esito della selezione in oggetto;

Considerato:

- che il soggetto gestore accreditato, risultato aggiudicatario del lotto in oggetto ai sensi della sopra citata determinazione n. 2884/2019, ha svolto i servizi presso i nidi d'infanzia Capitan Uncino e Stella Marina con esito positivo ed in modo pienamente soddisfacente sia per l'Amministrazione Comunale che per le famiglie utenti;
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.; con nota PR_FIUTG_Ingresso_0132715_20190923 del 31/12/2019 è stata acquisita l'informazione prefettizia nei confronti di L'Abbaino Soc. Coop. Soc. di cui alle vigenti disposizioni antimafia;

Visti:

- la nota Prot. n. 62016/2020 inviata dall'A.C. a L'Abbaino Società Cooperativa Sociale con la quale si comunicano i posti necessari, per l'anno educativo 2020/2021, a garantire sia la continuità educativa ai bambini ed alle bambine già frequentanti che le nuove iscrizioni e le relative condizioni;
- la nota Prot. n. 72694/2020 con la quale il gestore conferma la propria disponibilità a garantire il numero di posti richiesti alle condizioni stabilite nella determinazione dirigenziale n. 3257/2019;
- il provvedimento dirigenziale n. 4962/2020 avente ad oggetto *“Accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) D.lgs. 50/2016 titolari di strutture educative accreditate avente ad oggetto l’acquisizione di posti nido d’infanzia/spazio gioco per l’anno educativo 2020/2021”* con il quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della su esposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Servizi all'Infanzia Dott. Riccardo Nocentini, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a L'Abbaino Società Cooperativa Sociale, in persona del Sig. De Marco, che accetta e si obbliga, l'affidamento dei servizi alla prima infanzia di cui al Lotto 7 - **CIG 8372894AB3** - per l'anno educativo 2020/2021 (periodo settembre 2020/luglio 2021), presso i nidi d'infanzia Capitan Uncino e Stella Marina, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara sul sistema regionale START e conservate agli atti dell'Amministrazione comunale;
- al Capitolato speciale di gara.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore. Qualora si rendesse necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, le parti provvederanno all'elaborazione del DUVRI.

Il Sig. De Marco, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare

osservare scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiaro inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Le Parti concordano che l'importo complessivo del presente contratto è previsto in € 651.088,20 (seicentocinquantomilaottantotto e venti centesimi) inclusi oneri per la sicurezza, oltre IVA, e così suddiviso:

- € 260.435,28, IVA 5% inclusa, per il periodo settembre/dicembre 2020;
- € 423.207,33, IVA 5% inclusa, per il periodo gennaio/luglio 2021.

ART. 3 - GARANZIE

Si dà atto che è già stato costituito, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, il deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria n. 167612683 di € 32.554,41, emessa da UnipolSai Assicurazioni, rilasciata in data 09/09/2020 conservata agli atti del Servizio Servizi all'Infanzia.

Si dà atto, inoltre, che il contraente affidatario L'Abbaino Società Cooperativa Sociale ha provveduto a produrre le polizze assicurative previste all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 4 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010, il contraente affidatario L'Abbaino Società Cooperativa Sociale si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare il contraente affidatario L'Abbaino Società Cooperativa Sociale, con nota di trasmissione prot. n. 231573 del 09/09/2020, che si conserva agli atti del Servizio Servizi all'Infanzia, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e ha individuato nel Sig. De Marco CF DMRNRC58H06C5010 e nella Sig.ra Cecchi C.F. CCCPLA65P43D612L, le persone delegate ad operare su di essi. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

Banca Intesa S. Paolo Filiale 4 Firenze Codice IBAN: IT77C0306902903000000019974

Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo Ag. Sesto F.no (FI)

Codice IBAN: IT42Q083253810000000082059.

Per il conto corrente dedicato di Intesa S. Paolo Filiale Piazza P. Ferrari Milano

Codice IBAN: IT58I0306909606100000155849 ha individuato nel Sig. De Marco CF DMRNRC58H06C5010 la persona delegata ad operare su di esso.

Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il contraente affidatario L'Abbaino Società Cooperativa Sociale dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003, dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento UE n. 2016/679 e di aver proceduto ad individuare quale Responsabile del Trattamento Dati L'Abbaino Società Cooperativa Sociale nella persona del Presidente e Legale Rappresentante Dott. Enrico De Marco.

Il contraente affidatario L'Abbaino Società Cooperativa Sociale è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 6 - SUBAPPALTO

L'Aggiudicatario ha dichiarato nella documentazione presentata in sede di gara di non avere intenzione di subappaltare parte del contratto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 7 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1) L'Abbaino Società Cooperativa Sociale dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10 ottobre 2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2) L'Abbaino Società Cooperativa Sociale dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

3) L'Abbaino Società Cooperativa Sociale dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

ART. 8 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge. Per eventuali controversie si elegge fin d'ora quale Foro competente quello di Firenze.

ART. 9 - SPESE DEL CONTRATTO

Il servizio di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi del DPR 633/1972.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 lett. b) della Parte Seconda della Tariffa Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della parte richiedente.

Questo contratto attuativo è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere quattro e parte della seguente fino a qui..

Direzione Istruzione
Servizio Servizi all'Infanzia
Dott. Riccardo Nocentini

L'Abbaino Soc. Coop. Soc.
Il Legale Rappresentante
Dott. Enrico De Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.